

• **“Lo sviluppo della formazione nella professione infermieristica” - Quale validità dei diplomi acquisiti con normative diverse**

**C. Ferri**

La professione infermieristica normata la prima volta con il RD n. 1832 del 1925 e successivo Regolamento n. 2330 del 1929, confermata nel Testo Unico delle leggi sanitarie del 1934 (dagli artt. dal 130 al 138) ed ancora in gran parte vigente, ha fortemente sviluppato, in oltre ottant'anni, un processo evolutivo che l'ha portata, oggi, alla laurea triennale in infermieristica e alla laurea magistrale in scienze infermieristiche.

Questa formazione si completa con le specializzazioni, già normate nel 1940, oggi divenuti master nei vari campi dell'assistenza, come definiti nel “profilo” dell'infermiere (DM n. 739/1994) e per le funzioni di coordinamento. L'evoluzione è stata lunga e spesso anche sofferta, ma fortemente voluta dalle infermiere di allora (occorre ricordare l'importanza della costituzione dei Collegi IPASVI e relativa Federazione nel 1954) e la dimostrazione della professionalità che da sempre è esercitata dai professionisti infermieri.

L'ammissione del personale maschile alle Scuole per infermieri professionali (1971), il reperimento, da parte dell'Italia dell'accordo di Strasburgo sulla formazione degli infermieri (1973) per cui la formazione infermieristica da biennale diventerà triennale a partire dal 1975 con DPR n. 867 e infine la legge n. 341 del 1990 che istituisce i diplomi universitari, sono stati capisaldi che hanno portato alla regolamentazione odierna della formazione degli infermieri (Decreto del Ministro dell'Università del 2 aprile 2001). Occorre sottolineare la valenza della legge n. 42 del 1999 (abrogazione del mansionario) e la definitiva affermazione che “il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie (la legge riguarda 22 profili di operatori sanitari tra cui,

ovviamente, quello degli infermieri) è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario (oggi laurea) e di formazione post-base nonché degli specifici Codici deontologici”.

Del valore e del significato del Codice deontologico è materia costante di riflessione degli infermieri come descritto anche in questo stesso numero del nostro periodico “Professione Infermiere”

Esiste una differenza tra i vecchi ed i nuovi diplomi di infermiere ancorché laurea in infermieristica? Quale ruolo è stato svolto dalla Federazione Nazionale e dai Collegi IPASVI durante questa evoluzione così lunga e complessa? La risposta è ferma e precisa, cioè ottenere il pieno riconoscimento della validità dei diplomi conseguiti in base alla precedente normativa, per accedere ai corsi di formazione universitari quali master di 1° livello, laurea specialistica o magistrale, indi master di 2° livello, dottorato di ricerca (ovviamente con il possesso del requisito di studi necessario per iscriversi a corsi universitari).

**Pertanto il “vecchio” diploma di Stato di infermiere è professionalizzante e altrettanto valido per la prosecuzione degli studi.**

È necessario acquisire un secondo diploma di infermiere presso una università per poter proseguire gli studi e quindi la carriera infermieristica? Premesso che intraprendere un corso di studi è sempre positivo, si conferma la piena validità dei diplomi conseguiti in base alla normativa precedente ai fini dell'accesso alla formazione universitaria post-base come su descritto.



**NORMATIVA**

• **Corte di Cassazione: “Esercizio abusivo della professione? È violazione anche se si compie una sola azione”**

La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. 42790/07) ha stabilito che “ai fini della configurabilità del reato di abusivo esercizio di una professione, non è necessario il compimento di una serie di atti ma è sufficiente il compimento di un'unica e isolata prestazione riservata ad una professione per la quale sia richiesta una speciale abilitazione, mentre non rileva la mancanza di scopo di lucro dell'autore o l'eventuale consenso del destinatario della prestazione, in quanto l'interesse leso, essendo di carattere pubblico, è indisponibile”. “La condotta esecutiva del delitto di cui all'art. 348 c.p. - prosegue la Corte - consiste nel compimento di atti di esercizio di una professione per la quale sia richiesta una speciale abilitazione da parte dello Stato, senza aver conseguito tale abilitazione”. La Corte ha poi evidenziato che “ai fini della configurabilità del reato di abusivo esercizio di una professione, pertanto, è irrilevante l'eventuale scopo di lucro e, in genere, qualsiasi movente di carattere privato; sicché, la consapevole mancanza di titoli abilitativi all'esercizio di tale professione, integra dolo generico richiesto per la sussistenza del reato, ancorché “l'abusiva prestazione ‘professionale’ sia stata del tutto gratuita e con il concorrente consenso del destinatario di tale prestazione”.

In ultimo i Giudici di Piazza Cavour hanno rilevato che l'art. 348 c.p. ha natura di “norma penale in bianco che presuppone l'esistenza di altre disposizioni di legge che stabiliscano le condizioni oggettive e soggettive in difetto delle quali non è consentito l'esercizio di determinate professioni”.